

### SERVIZIO ISTRUZIONE

### REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA DEL COMUNE DI SIENA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 14/04/2016

#### REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA DEL COMUNE DI SIENA

#### **SOMMARIO**

#### Titolo I - Disposizioni generali

#### Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Informazione e pubblicità

#### Titolo II - II sistema integrato locale dei servizi educativi per l'infanzia

#### Capo I - Caratteristiche del sistema integrato

Art. 3 - Definizione

Art. 4 - Finalità

Art. 5 - Classificazione dei servizi

#### Capo II - L'offerta educativa dei servizi all'infanzia

#### Sezione I - I criteri della qualità: le idee e le azioni

Art. 6 - Le idee guida

Art. 7 - Il Gruppo di lavoro

Art. 8 - Il Gruppo di lavoro: formazione e aggiornamento

Art. 9 - La relazione educativa e il piccolo gruppo

Art. 10 - La partecipazione delle famiglie

Art. 11 - La cura dell'ambiente educativo

Art. 12 - L'attività progettuale

#### Sezione II - L'accoglienza dei bambini con Bisogni Educativi Speciali

Art. 13 - Il diritto all'apprendimento

Art. 14 - Integrazione dei bambini in situazione di handicap

Art. 15 - Bambini in situazione di svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale

#### Capo III Frequenza

Art. 16 - Calendario delle attività

Art. 17 - Frequenza

#### Capo IV - Norme gestionali

Art. 18 - Accesso ai servizi

Art. 19 - Riconsegna dei bambini

Art. 20 - Infortunio

Art. 21 - Tutela della privacy

Art. 22 - Diffusione di materiale informativo

Art. 23 - Consegna di materiale di documentazione didattico-educativa

#### Capo V - Norme igienico-sanitarie

- Art. 24 Raccordi con i presìdi sanitari
- Art. 25 Ammissione
- Art. 26 Riammissione in caso di assenza
- Art. 27 Allontanamento dal servizio

#### Capo VI - L'alimentazione

- Art. 28 L'alimentazione e la commissione mensa
- Capo VII Il coordinamento pedagogico e gestionale
  - Art. 29 Il coordinamento: ruolo e funzioni
- Capo VIII Il comitato di coordinamento
  - Art. 30 Il comitato di coordinamento

#### Titolo III - I Servizi educativi per la prima infanzia

#### Capo I - Programmazione, sviluppo e regolazione

- Art. 31 Programmazione, sviluppo e regolazione
- Art. 32 Forme di gestione dei servizi a titolarità pubblica
- Art. 33 Rapporti fra Comune e Servizi accreditati: le convenzioni

#### Capo II - II nido d'infanzia

- Art. 34 Definizione
- Art. 35 Utenza potenziale
- Art. 36 Bandi pubblici e domande di ammissione
- Art. 37 Ammissione e graduatorie
- Art. 38 Ricettività e dimensionamento
- Art. 39 Graduatorie di accesso
- Art. 40 Modalità di ammissione
- Art. 41 Rette
- Art. 42 Periodi di svolgimento delle attività
- Art. 43 Organi collegiali del nido d'infanzia

#### Capo III - Altri servizi educativi per la prima infanzia

Art. 44 - Servizi integrativi per la prima infanzia

#### Titolo IV - Servizi verticali

- Art. 45 Centri integrativi zerosei
- Art. 46 Ludoteche e Servizi ricreativi e di custodia

#### Titolo V - Autorizzazione al funzionamento e accreditamento

#### Capo I - Regime di autorizzazione al funzionamento e accreditamento

Art. 47 - Autorizzazione al funzionamento e accreditamento

### Art. 48 - Vigilanza e controllo Art. 48 bis – Informazione

#### Titolo VI - La scuola dell'infanzia

#### Capo I - La scuola dell'infanzia

- Art. 49 Programmazione
- Art. 50 Insegnamento della Religione Cattolica
- Art. 51 Utenza potenziale, gruppi sezione e ammissioni
- Art. 52 Bandi pubblici, domande e ammissioni
- Art. 53 Periodi di svolgimento delle attività
- Art. 54 Organi collegiali della scuola dell'infanzia

#### Titolo V - Disposizioni finali

Art. 55 - Disposizioni finali

#### Titolo I – Disposizioni generali

#### Capo I – Disposizioni generali

#### Art. 1 - Oggetto

- 1. Il presente regolamento, nel rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana e nel quadro delle disposizioni di cui:
  - alla Legge n. 53 del 28.3.2003, "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
  - ai D.P.R. del 20.03.2009, n. 81 e n. 89;
  - al Decreto Legislativo n. 59 del 19.02.2004, "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28.03.2003, n. 53";
  - alla Legge n. 62 del 10.03.2000, "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
  - alla Legge Regionale della Regione Toscana n. 32 del 26.07.2002 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro";
  - al Regolamento Regionale approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 08.08.2003 e successive modifiche e integrazioni, "Regolamento di esecuzione della legge regionale 26.07.2002 n. 32";
  - al Regolamento Regionale approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
     41/R del 30.07.2013 e successive modifiche e integrazioni, "Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26.07.2002 n. 32";
  - al vigente Piano di Indirizzo Generale Integrato della Regione Toscana;
  - alle "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione" pubblicate dal MIUR, settembre 2012;
  - alla "Convenzione sui diritti del fanciullo", approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989;
  - alla Legge n. 176 del 27.05.1991, "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989";
  - al DPR del 11.02.2010;

disciplina il funzionamento dei Servizi educativi per l'infanzia del Comune di Siena (da qui in avanti detto anche "Comune") rivolti alle bambine e ai bambini nella fascia di età 3 mesi - 6 anni definendo, inoltre, i requisiti di qualità che li caratterizzano.

#### Art. 2 – Informazione e pubblicità

- 1. Il Comune garantisce, per quanto di propria competenza, a tutte le famiglie potenzialmente interessate, un'informazione capillare sui servizi educativi sia pubblici che privati al fine di favorire l'accesso agli stessi.
- 2. Tale obiettivo può essere perseguito mediante diffusione di materiale informativo e di documentazione, avvisi pubblici, utilizzo degli organi di informazione e altre iniziative mirate.
- 3. Adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da trasparenza, chiarezza, semplicità e rapidità sono garantite ai cittadini interessati, per ottimizzare l'iscrizione ai servizi da parte degli stessi.
- 4. Il Comune garantisce ai cittadini, su richiesta scritta e motivata e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l'accesso agli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi.

#### Titolo II – II sistema integrato locale dei servizi educativi per l'infanzia

#### Capo I – Caratteristiche del sistema integrato

#### Art. 3 – Definizione

- 1. Il complesso dei servizi educativi presenti sul territorio comunale e rivolti alle bambine e ai bambini compresi nella fascia di età 3 mesi 6 anni, costituisce il sistema integrato locale dei servizi educativi per l'infanzia. In esso sono ricompresi:
  - Servizi educativi per la prima infanzia, di cui all'art. 2 del R.R. n. 41/2013 e successive modifiche e integrazioni;
  - Scuole dell'infanzia.
- 2. Sono parte del sistema integrato, i servizi educativi per la prima infanzia a titolarità comunale (e gestione diretta e/o indiretta) e a titolarità e gestione privata ubicati sul territorio del Comune di Siena; questi ultimi sono tenuti ad operare conformemente a quanto stabilito da specifiche direttive locali emanate in attuazione di quanto previsto dal R.R. 41/2013 e successive modifiche e integrazioni, ai fini dell'autorizzazione al funzionamento, operando, inoltre, ai fini dell'eventuale accreditamento, in coerenza con i criteri della qualità dell'offerta educativa individuati dal Comune di Siena e contenuti nel presente regolamento.
- 3. Il sistema impronta la propria azione a principi educativi ispirati a coerenza e continuità tra le sue parti. L'amministrazione si impegna a sostenere la coerenza interna, nell'offerta educativa alle bambine e ai bambini, attraverso azioni che valorizzino la continuità di esperienza nel percorso 3 mesi 6 anni. A tale principio saranno ispirate le scelte organizzative e progettuali di sistema, anche mediante percorsi formativi tesi a valorizzare il *continuum* educativo tra i diversi segmenti del sistema stesso.

#### Art. 4 – Finalità

- 1. I servizi all'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favorisce, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini dai 3 mesi ai 6 anni.
- 2. In questo quadro, tutte le bambine e tutti i bambini sono considerati individui sociali competenti e attivi, soggetti dotati di originali identità individuali e titolari del diritto ad essere, con le loro famiglie, attivi protagonisti della propria esperienza educativa e del proprio sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni.
- 3. Il Comune di Siena concorre a garantire il diritto all'educazione e all'istruzione per tutte le bambine e tutti i bambini residenti nel territorio comunale, senza discriminazione di genere, religione, etnia, nazionalità e condizione personale e sociale.
- 4. Con il presente regolamento l'amministrazione comunale di Siena intende inoltre favorire l'organizzazione di un sistema educativo che, attraverso i servizi alla prima infanzia e le scuole dell'infanzia, contribuisca ad elaborare, produrre e diffondere un'aggiornata cultura dell'infanzia, mediante:
- A la stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi;
- A la realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché alla condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri;
- la promozione di raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia;
- A lo sviluppo di percorsi educativi di continuità verticale (nido/scuola dell'infanzia/scuola primaria) e orizzontale (con le famiglie e con il territorio).

- 1. I servizi educativi per l'infanzia comprendono i servizi educativi per la prima infanzia e le scuole dell'infanzia.
- 2. In base al Regolamento Regionale della Regione Toscana n.41/R del 30.07.2013 e successive modifiche e integrazioni, i servizi educativi per la prima infanzia sono classificati in: nido d'infanzia e servizi integrativi per la prima infanzia.
- 3. I servizi integrativi per la prima infanzia sono articolati in:
  - spazio gioco:
  - centro per bambini e famiglie;
  - servizio educativo in contesto domiciliare.
  - Questi sono servizi a carattere educativo rivolti a bambine e bambini di età compresa fra 0 e 3 anni (centro per bambini e famiglie), 3 mesi e 3 anni (servizio educativo in contesto domiciliare), 18 mesi e 3 anni (spazio gioco).
- 4. I servizi educativi citati al presente articolo, comma 2, possono essere realizzati, ad eccezione del servizio educativo in contesto domiciliare, anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati secondo quanto stabilito dal RR 41/2013, art. 2, comma 2.
- 5. La scuola dell'infanzia si rivolge alle bambine e ai bambini nella fascia di età 3 6 anni (età prescolare) con una proposta educativa e didattica dotata di continuità e coerenza. Essa rappresenta un luogo privilegiato per lo sviluppo dell'identità e dell'autonomia di ciascuna bambina e di ciascun bambino, per l'acquisizione delle competenze e per la promozione del senso di cittadinanza e di appartenenza alla comunità.
- 6. Le regole di funzionamento dei servizi di cui al presente articolo, comma 2, sono definite dal R.R. n. 41/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Capo II – L'offerta educativa dei servizi all'infanzia

Sezione I – I criteri della qualità: le idee e le azioni

#### Art. 6 - Le idee guida

- 1. L'azione che si attua nei servizi educativi per l'infanzia del Comune di Siena rappresenta la concreta realizzazione di un nucleo di idee guida della qualità tra loro strettamente interrelate. Esse sono dettagliatamente argomentate nella "Carta dei Servizi Educativi del Comune di Siena: asili nido e scuole dell'infanzia", cui si fa esplicito rimando.
- L'amministrazione garantisce la concreta attuazione dei principi individuati, attraverso soluzioni ispirate ai criteri di efficacia ed efficienza organizzativa e mediante la attiva promozione di azioni e pratiche educative specifiche. A tale scopo, essa assicura il necessario supporto organizzativo e pedagogico e una adeguata destinazione delle risorse.

#### Art. 7 – II Gruppo di lavoro

- 1. Il personale è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative legislative e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico adulti/bambini e tenendo conto del complessivo orario di apertura e dell'articolazione dei turni in ciascun servizio, derivante da quanto stabilito in sede di concertazione.
- 2. Il personale assegnato ad ogni singolo servizio costituisce il Gruppo di lavoro. Questo è formato da: personale educativo, operatori e personale addetto alla cucina, per i nidi; personale insegnante e operatori, per le scuole dell'infanzia.
- 3. Ai fini del presente regolamento si intende con i termini "personale educativo" e "personale insegnante", il personale afferente; ai profili professionali di Istruttore Didattico Asilo Nido e Istruttore Didattico Scuola dell'Infanzia con il termine "operatori" il personale afferente al profilo professionale "esecutore addetto ai servizi generali"; con il termine "personale addetto alla cucina", il personale afferente al profilo professionale "collaboratore professionale cuoco".
- 4. Il Gruppo di lavoro, nel quadro degli indirizzi del coordinamento gestionale e pedagogico e in linea con le specifiche competenze di ruolo presenti al suo interno, è responsabile dell'attuazione del progetto educativo e del buon funzionamento del servizio e adotta, a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.
- 5. In particolare, il personale educativo e insegnante garantisce la realizzazione degli obiettivi di qualità mediante una progettazione educativa e didattica specifica volta alla promozione dei processi di

crescita di tutte le bambine e di tutti i bambini frequentanti i servizi educativi; gli operatori e il personale addetto alla cucina condividono il progetto educativo del servizio attraverso lo svolgimento dei compiti inerenti all'ambito di propria competenza, collaborando con il personale educativo e insegnante per lo svolgimento delle attività previste nell'arco di tempo del funzionamento del servizio.

- 6. All'interno dell'orario di lavoro del personale educativo e insegnante è previsto un monte ore annuale, stabilito in sede di concertazione, destinato ad attività di programmazione e coordinamento, documentazione, gestione sociale, incontri con le famiglie, formazione e aggiornamento. Tale monte ore non si sovrappone a quello già destinato al contatto diretto con i bambini.
- 7. In un'ottica di collegialità, gli operatori e il personale addetto alla cucina, partecipano a specifiche attività dei servizi. In particolare: alle riunioni di gestione sociale, almeno una all'inizio dell'anno scolastico e comunque ogniqualvolta se ne riscontri la necessità, all'assemblea di inizio anno con i genitori delle bambine e dei bambini di nuova ammissione, ad almeno un incontro rivolto ai genitori nel corso dell'anno, alle feste ed alle uscite didattiche.
- 8. Nei nidi d'infanzia, considerata la distribuzione degli spazi all'interno dell'edificio, la fascia oraria di apertura all'utenza, l'effettiva frequenza dei bambini e l'articolazione dei turni del personale che opera nel servizio, è ritenuto adeguato un numero di operatori pari ad una unità per un numero di venti bambini.
- Nei nidi d'infanzia, considerata la fascia di età dei bambini accolti e l'effettiva frequenza degli stessi, è ritenuto adeguato un numero di addetti alla cucina pari ad una unità per un numero di venti bambini
- 10. Non è consentito che il personale comunale presti servizio nelle strutture dove siano iscritti propri/proprie figli/e e nipoti.

#### Art. 8 – Il Gruppo di lavoro: formazione e aggiornamento

- 1. Requisito fondamentale per il buon funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia è la qualificazione del personale che vi opera. L'amministrazione sostiene la professionalità del personale a diverso titolo assegnato ai servizi all'infanzia mediante la predisposizione, e la garanzia di continuità nel tempo, di occasioni formative volte al miglioramento continuo dell'offerta educativa e didattica. In particolare:
- il personale educativo e insegnante è annualmente impegnato in attività di formazione e aggiornamento per le quali dispone di apposito monte orario;
- gli operatori e il personale addetto alla cucina fruiscono annualmente di percorsi di formazione e aggiornamento e partecipano a progetti specifici volti ad incrementare la loro professionalità.

#### Art. 9 – La relazione educativa e il piccolo gruppo

- 1. L'attenzione al rapporto con ogni bambina e ogni bambino e con le loro famiglie, da parte delle figure adulte presenti nei servizi, facilita lo stabilirsi di un tessuto di sicurezze e di fiducia sul quale costruire positivamente, nel tempo, l'esperienza educativa.
- 2. Le attività educative e didattiche all'interno dei servizi sono organizzate privilegiando, ove possibile, situazioni di piccolo gruppo e sono tese allo sviluppo delle diverse identità, al sostegno ai processi di autonomia e all'acquisizione delle competenze.
- 3. Nello spazio educativo è garantita la presenza di segni personali di riconoscimento di ciscuna bambina e di ciascun bambino le cui esperienze verranno valorizzate e rese visibili ai bambini stessi e alle loro famiglie.
- 4. Adeguate strategie organizzative sono adottate per consentire, nei primi giorni di frequenza, un ambientamento graduale e attivo delle bambine e dei bambini alla nuova situazione, sia all'interno della sezione di riferimento, che all'interno della più ampia comunità educativa di appartenenza. L'organizzazione dei tempi quotidiani secondo una matrice di regolarità e continuità sollecita lo strutturarsi di aspettative e intenzioni nei confronti delle diverse esperienze. L'organizzazione coerente e armonica, da parte del personale, delle diverse situazioni di cura, gioco e socialità è tesa a rendere piacevole e produttiva l'esperienza delle bambine e dei bambini all'interno dei servizi educativi.

- 1. Il personale educativo e insegnante garantisce un raccordo continuo con le famiglie, promuovendo la partecipazione delle stesse alle attività e alla vita dei servizi e organizzando allo scopo un programma articolato e organico di situazioni di incontro (colloqui, riunioni di sezione, assemblee, incontri di approfondimento, momenti laboratoriali, feste, etc.) che si svolgono con regolarità nel corso dell'anno. Qualora lo ritenga necessario, il coordinatore pedagogico, anche in accordo con il personale, può invitare i genitori ad uno specifico colloquio.
- 2. L'amministrazione garantisce la partecipazione attiva delle famiglie alla vita delle comunità educative anche attraverso la rappresentanza delle stesse all'interno degli organi collegiali (dettagliatamente trattati nelle sezioni specifiche), attivi in ogni singolo servizio. Il loro corretto funzionamento contribuisce alla condivisione delle strategie di intervento e di un fare educativo improntato alla collegialità e alla trasparenza. Gli organi collegiali, su propria iniziativa o su richiesta del personale educativo e insegnante, esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi, contribuendo propositivamente alla promozione di azioni educative rivolte all'infanzia.
- 3. Il coordinatore pedagogico, in accordo con il personale educativo e insegnante, può convocare gli organi collegiali.
- 4. L'amministrazione promuove annualmente iniziative volte a sostenere la capacità genitoriale e la continuità educativa tra servizi e famiglie.

#### Art. 11 - La cura dell'ambiente educativo

- 1. Una attenta predisposizione dell'ambiente e dei materiali promuove nei bambini la capacità di orientarsi attivamente e consapevolmente fra le diverse possibilità di gioco, favorendo gli apprendimenti, la progressiva autonomia delle scelte e lo strutturarsi di buoni contesti di relazione fra bambini e fra bambini e adulti.
- 2. Il personale educativo e insegnante concorre alla progettazione dell'allestimento degli spazi educativi, sia interni che esterni, fornendo indicazioni e suggerendo soluzioni a partire dalle proprie competenze professionali, assumendo tra i propri obiettivi la cura degli ambienti intesi anche come luoghi di vita in cui si realizza una dimensione estetica dell'esperienza educativa.
- 3. All'interno di ciascuna struttura sarà presente uno spazio dedicato all'archiviazione della documentazione delle attività.

#### Art. 12- L'attività progettuale

- 1. Il Progetto pedagogico e il Progetto educativo costituiscono i documenti fondamentali di riferimento di ogni servizio educativo.
- 2. Il Progetto pedagogico è il documento generale in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche che ispirano il progetto educativo e indirizzano le scelte organizzative e gestionali del servizio.
- 3. Il Progetto educativo è il documento che, con riferimento ad ogni anno educativo, attua il Progetto pedagogico.
- 4. Il Progetto educativo è lo strumento che il Gruppo di lavoro si dà per ottimizzare il proprio intervento educativo. Il Gruppo di lavoro, nella stesura del progetto educativo, tiene conto di due assi fondamentali che sono quelli della libertà di insegnamento e della responsabilità collegiale. Quest'ultima impone trasparenza, verificabilità, rigore metodologico, utilizzo di strumenti didattici congruenti con gli obiettivi.
- 5. Il progetto educativo contiene, dettagliatamente presentati:
  - a) l'assetto organizzativo del servizio educativo, in particolare:
  - calendario nel quale verranno specificate le modalità di accoglienza dei bambini di nuova iscrizione, con particolare riferimento alla gradualità dell'ambientamento;
  - orari di apertura e chiusura del servizio con specifica delle fascie di apertura intermedie,
  - modalità di iscrizione,
  - organizzazione degli spazi educativi in relazione alle previste attività di gioco individuale e di gruppo, con particolare attenzione agli spazi dedicati al "fare", alle attività di lettura, di gioco libero e strutturato, di gioco simbolico; una particolare attenzione verrà dedicata alla valorizzazione degli spazi che consentono attività all'aria aperta e alle strategie atte a garantire, ove ritenuto opportuno, la diretta accessibilità ed un uso autonomo di giochi e materiali da parte dei bambini;
  - organizzazione dei gruppi sezione, numerosità di ciascuno di essi e loro composizione in relazione alle fasce di età;

- unità di personale assegnato al servizio e a ciascun gruppo sezione nei diversi ruoli previsti, qualifica di ciascuna di esse, turno di lavoro (entrata/uscita) effettuato da ciascuna unità di personale.
- b) le scelte gestionali e didattiche quali:
  - presentazione della giornata educativa che evidenzi la scansione temporale delle attività didattiche e di routine previste;
- strumenti e modalità di osservazione, monitoraggio, verifica e documentazione progettuale;
- organizzazione del tempo di lavoro non frontale;
- metodologia di lavoro con i bambini con particolare riferimento alle strategie previste al fine di valorizzare le relazioni tra pari, tra adulti e bambini e il lavoro centrato sul piccolo gruppo;
- descrizione delle attività educative e didattiche previste nell'anno educativo, capace di porre in evidenza la centralità del gioco nell'approccio alla conoscenza, con particolare attenzione alle azioni volte a promuovere la crescita di tutte le bambine e di tutti i bambini, riconosciuti nella loro unicità nell'area dell'identità, dell'autonomia e delle competenze, tenuto conto anche delle normative e dei documenti di indirizzo vigenti per le fasce di età interessate;
  - c) i contesti e le occasioni di partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio formali e non formali quali, a titolo di esempio, colloqui individuali, assemblee generali, riunioni di sezione, momenti laboratoriali, feste:
  - d) le forme di integrazione del servizio educativo nella rete locale di agenzie educative e formative formali e non formali.
- 6. Potranno essere omessi dal Progetto educativo, i dati già dettagliatamente riportati all'interno del Regolamento del servizio, comunque richiesto.
- 7. La Carta dei Servizi è lo strumento che rende esplicito, trasparente ed esigibile il livello qualitativo dei servizi e che regola i rapporti con l'utenza.

#### Sezione II - L'accoglienza dei bambini con Bisogni Educativi Speciali

#### Art. 13 – Il diritto all'apprendimento

- Nel quadro di quanto già affermato all'art. 4, comma 3, il Comune di Siena promuove azioni coordinate volte all'integrazione di bambine e bambini con Bisogni Educativi Speciali (MIUR, D.M. 27/12/2012). I servizi attuano a tal fine strategie organizzative, educative e didattiche inclusive capaci di sostenere la piena integrazione socio-educativa di tutti bambini frequentanti i servizi educativi.
- 2. La disciplina delle ammissioni ai servizi facenti parte del sistema pubblico dell'offerta per l'infanzia, prevede meccanismi volti a favorire l'accesso di bambini:
  - in situazione di handicap (in presenza di certificazione L.104/92);
  - adottati, in affidamento o orfani di entrambi i genitori (in presenza di specifica documentazione);
  - il cui nucleo familiare sia in condizioni di grave emergenza socio-sanitaria (tale da pregiudicare la sicurezza del minore e in presenza di relazione documentata da parte del Servizio Sociale del Comune di Siena):
  - figli di almeno un genitore in situazione di handicap grave (con certificazione L.104/92).

#### Art. 14 - Integrazione dei bambini in situazione di handicap

- 1. La programmazione delle attività educative finalizzate all'accoglienza dei bambini in situazione di handicap, in possesso di certificazione L.104/92, si basa sui seguenti presupposti:
- la stretta collaborazione tra personale educativo e insegnante, famiglie, insegnanti di sostegno, medici specialisti dell'Az. USL senese, coordinatore pedagogico e altri operatori del servizio socio – sanitario:
- la definizione, nell'ambito della programmazione della sezione e di quella generale del servizio, degli obiettivi educativi specifici riguardanti i bambini in situazione di handicap;
- l'integrazione delle attività finalizzate a tali obiettivi con quelle previste nell'ambito del gruppo classe.
- Le ammissioni, da effettuarsi con le modalità previste dalla L. 104/1992, dovranno essere valutate dalla Direzione competente, tenendo in particolare considerazione l'idoneità delle strutture, la dotazione organica del personale e il numero dei bambini per sezione.

- 3. Con specifico riferimento al Profilo Dinamico Funzionale (PDF) ed al Piano Educativo Individualizzato (PEI), definiti ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, e tenuto conto di quanto stabilito all'art. 38, comma 3 del presente regolamento, sarà assicurato personale di sostegno per i bambini e le bambine sentita la competente autorità sanitaria.
- 4. Nel quadro di quanto disposto dagli Uffici competenti (Circolare 1968/C27\1 dell 4.03.2013, Ufficio Scolastico XVIII, Ambito Territoriale di Siena), la permanenza al nido o alla scuola dell'infanzia per un ulteriore anno oltre i limiti di età previsti, potrà essere autorizzata solo in via eccezionale. La eventuale richiesta di permanenza da parte della famiglia, accompagnata da apposita documentazione comprovante il parere favorevole dell'autorità sanitaria preposta, verrà valutata dal Responsabile dell'Ufficio Istruzione, sentito il parere del personale educativo/insegnante del servizio interessato. In particolare, per i bambini frequentanti l'ultimo anno di scuola dell'infanzia verranno messi in atto tutti gli adempimenti necessari, ivi inclusi opportuni e mirati percorsi di continuità didattico-educativa, atti a garantire l'avvio del percorso scolastico entro i tempi previsti dalla legge.

#### Art. 15 - Bambini in situazione di svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale

 Al fine di sostenere l'inclusione nel contesto educativo e scolastico delle bambine e dei bambini in situazione di svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale e delle loro famiglie, l'amministrazione può predisporre percorsi educativi e didattici personalizzati, anche in collaborazione - ove necessario e tenuto conto della tutela della privacy delle famiglie interessate - con i Servizi Sociali competenti.

#### Capo III – Frequenza

#### Art. 16 - Calendario delle attività

1. L'attività annuale dei servizi educativi si svolge secondo il calendario scolastico regionale approvato annualmente dalla Regione Toscana. Le attività che eventualmente esulino del suddetto calendario si svolgeranno con modalità da concordare in sede di concertazione.

#### Art. 17 - Frequenza

- 1. La regolare frequenza da parte dei bambini costituisce il presupposto per poter cogliere pienamente le opportunità educative che i servizi offrono. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione al fine di raggiungere il massimo beneficio per i bambini e consentire, al contempo, un funzionamento razionale e stabile dei servizi. La frequenza ai servizi per la prima infanzia e alla scuola dell'infanzia, pertanto, deve avere carattere di continuità.
- 2. I bambini già frequentanti nell'anno precedente, purché non ritirati in corso d'anno, hanno diritto di accesso al servizio per l'anno successivo senza necessità di presentare alcuna conferma, fermo restando che la reale frequenza nell'anno precedente non risulti comunque inferiore al 50% dei giorni utili indicati dal calendario scolastico regionale fino al 31 maggio (ad esclusione delle giornate del sabato). Le famiglie, per l'anno educativo successivo, possono presentare domanda di rinuncia oppure, in caso di frequenza all'asilo nido, anche richiesta di trasferimento dietro presentazione di apposita comunicazione da inviare all' Ufficio Istruzione del Comune di Siena. Il termine entro il quale presentare la suddetta istanza sarà comunicato tramite avviso/comunicazione affisso/a all'interno di tutte le strutture.
  - E' conservato il diritto di accesso, con frequenza inferiore al 50% dei giorni utili, solo in presenza di gravi e documentati motivi dichiarati in forma scritta la quale non esonera, tuttavia, dal pagamento della quota, ove dovuto.
- 3. La mancata presentazione entro tre giorni dalla data di ammissione senza giustificazione (o, in caso di malattia, certificazione medica), viene considerata come rinuncia al servizio.
- 4. In caso di assenza prolungata, durante l'anno educativo ( che superi i sette giorni consecutivi di apertura del servizio), i genitori sono tenuti a segnalare il prolungarsi dell'assenza al personale educativo o insegnante. Trascorsi i sette giorni previsti, il personale è tenuto ad allertare l'Ufficio

Istruzione il quale provvederà immediatamente a richiedere alla famiglia interessata una giustificazione scritta per il prolungarsi dell'assenza. Trascorsi ulteriori tre giorni, per un totale di dieci giorni consecutivi (tenuto conto dei giorni di apertura del servizio) di assenza ingiustificata, verrà attribuita all'utente interessato una penale pari ad ¼ della quota massima di compartecipazione stabilita per il nido per l'anno educativo in corso, indipendentemente dall'eventuale riconosciuto diritto all'esonero.

- 5. L'assenza continuativa che superi una durata di due mesi, se non per gravi motivi di salute opportunamente documentati, dà luogo a perdita del diritto di frequenza.
- 6. Occasionali ingressi ed uscite dei bambini in orari diversi da quelli previsti dal servizio sono consentiti previa motivata comunicazione preventiva al personale educativo o insegnante.
- 7. Il personale educativo e insegnante, dando comunicazione ai diretti interessati, è tenuto a segnalare per iscritto, all'Ufficio Istruzione, casi di reiterati ritardi in ingresso o in uscita.
- 8. A fronte di comprovati ulteriori tre episodi di ritardo in entrata, successivi alla comunicazione di cui sopra, il personale educativo ed insegnante è autorizzato a non prendere in consegna il minore interessato.

#### Capo IV - Norme gestionali

#### Art. 18 - Accesso ai servizi

- 1. Possono accedere alle strutture educative, ivi comprese le aree esterne comunque comprese nella proprietà, i seguenti soggetti:
  - il personale addetto al servizio negli orari e per le finalità previste;
  - i bambini iscritti al servizio, nelle fasce orarie in cui è prevista la frequenza o in orario extrascolastico secondo modalità programmate dal servizio;
  - i familiari dei bambini iscritti al servizio, nelle fasce orarie dedicate e in occasione di iniziative programmate dal gruppo docente o dal coordinamento pedagogico, in orario scolastico o extrascolastico; i genitori possono utilizzare i locali della struttura educativa in orario extrascolastico, per finalità inerenti alla vita del servizio, in accordo con il personale educativo o insegnante, il quale provvederà ad acquisire la relativa autorizzazione dal Responsabile del'Ufficio Istruzione;
  - soggetti incaricati, a vario titolo, dal Comune per la effettuazione di servizi, interventi e/o sopralluoghi, previo preavviso di norma al personale addetto alla struttura e/o al coordinamento pedagogico e compatibilmente con le attività routinarie e straordinarie che si svolgono nelle strutture e nel rispetto dei bambini;
  - soggetti esterni incaricati dal Comune per lo svolgimento di laboratori, docenze, consulenze, all'interno di iniziative programmate;
  - soggetti esterni a scopo di servizio civile, di tirocinio formativo e/o di studio, all'interno di programmi concordati con le strutture e previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Istruzione;
  - il dirigente del servizio, l'assessore di riferimento, il coordinatore pedagogico, il funzionario amministrativo e i membri della Commissione Consiliare Cultura e Scuola;
  - gli addetti dell'Az. USL7 di Siena per gli adempimenti di loro competenza.
- 2. I casi eventualmente non riconducibili alle categorie riportate nel presente articolo, comma 1, verranno valutati singolarmente dall'Ufficio Istruzione.

#### Art. 19 – Riconsegna dei bambini

1. Sono autorizzati al ritiro dei bambini iscritti ai servizi educativi comunali esclusivamente i genitori o chi in loro vece esercita la potestà genitoriale. I bambini verranno riconsegnati a figure diverse solo su delega dell'esercente la potestà genitoriale; la delega, valida per l'intero anno educativo, salvo diverse disposizioni da parte del titolare della stessa, dovrà essere accompagnata da copia del documento di identità, in corso di validità, del delegato e del delegante. In nessun caso verrà autorizzato il ritiro dei bambini da parte di soggetti minorenni.

1. In caso di infortunio a carico di bambini iscritti occorrente all'interno dell'area della struttura e in orario di apertura della stessa per previste attività routinarie e/o straordinarie, il personale è tenuto ad attenersi alle direttive inerenti alle procedure di Primo Intervento e a comunicare tempestivamente, per iscritto e in modo circostanziato, la dinamica dei fatti, per gli adempimenti previsti, all'Ufficio Assicurazione del Comune e, per opportuna conoscenza, all'Ufficio Istruzione.

#### Art. 21 - Tutela della privacy

- 1. Foto e/o video in cui compaiano bambine e bambini iscritti ai servizi educativi e adulti a vario titolo interessati alla vita del servizio, realizzate dal personale addetto ai servizi (o da terzi su incarico dello stesso) a scopo di documentazione didattico-educativa, verranno diffuse solo per le finalità dell'ente e senza fini di lucro.
- 2. La diffusione delle immagini è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte dei soggetti adulti interessati o, in caso di minori, di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci, su apposito modulo distribuito all'inizio dell'anno educativo a tutte le famiglie. L'autorizzazione ha validità per l'intero anno educativo, salvo diversa disposizione dei titolari della stessa. La diffusione delle immagini potrà essere effettuata mediante esposizione in luoghi diversi dalla struttura educativa cui afferisce la bambina o il bambino, a mezzo stampa, su supporto cartaceo o digitale e via internet.
- 3. Non prevede autorizzazione l'esposizione delle immagini di cui al comma 1 del presente articolo, all'interno della struttura educativa (ivi compresa l'area esterna parte integrante della proprietà).
- 4. E' fatto divieto a chiunque, a qualsiasi titolo, di realizzare foto, video e/o audioregistrazioni all'interno delle strutture educative comunali (o all'esterno nel corso di attività programmate), senza la preventiva autorizzazione del personale educativo o insegnante in servizio presso le singole strutture.

#### Art. 22 - Diffusione di materiale informativo

1. Il deposito di materiale informativo finalizzato alla distribuzione presso l'utenza è consentito, all'interno dei servizi educativi comunali, limitatamente a materiale recante loghi istituzionali; ogni caso che esuli da quello citato dovrà essere valutato, ed eventualmente autorizzato, dall'Ufficio Istruzione.

#### Art. 23 – Consegna di materiale di documentazione didattico-educativa

- 1. Alla conclusione dell'anno educativo e nei momenti previsti da ciascun servizio, ai genitori verrà consegnata documentazione del percorso didattico-educativo relativo al proprio bambino o bambina.
- 2. I documenti relativi al percorso di integrazione dei bambini con bisogni educativi speciali verranno consegnati ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale, su richiesta scritta da parte degli stessi.

#### Capo V – Norme igienico-sanitarie

#### Art. 24 - Raccordi con i presidi sanitari

- 1. Il Comune di Siena è tenuto ad assicurare gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:
- informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;
- disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico, sociale;
- progetti di intervento relativi ai bambini in situazione di handicap certificata e, più in generale, ai bambini con bisogni educativi speciali, quando ritenuto opportuno e con il consenso e la partecipazione delle famiglie interessate.

\_

- 1. Al momento del primo inserimento nei servizi all'infanzia e comunque non oltre i primi 5 giorni consecutivi dall'inizio della frequenza stessa il genitore, o chi ne fa le veci, è tenuto a consegnare al personale educativo/insegnante operante nel servizio cui afferisce il bambino, certificazione medica attestante l'idoneità fisica del minore, pena l'esclusione dal servizio educativo. Tale certificazione è rilasciata dal medico curante (pediatra di libera scelta o medico di medicina generale) e rimane in essere fino ad una eventuale modificazione dello stato di salute del minore. La certificazione non è comunque richiesta nel caso in cui il bambino abbia frequentato, nell'anno precedente, un servizio educativo quale utente comunale.
- 2. Il personale educativo e insegnante è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ufficio Istruzione tutti i casi di inadempienza, da parte dell'utente, dell'obbligo specificato al comma 1 del presente articolo.

#### Art. 26 - Riammissione in caso di assenza

1. In tutti i casi di assenza dal servizio per motivi di salute, il certificato medico diventa necessario solo dopo un'assenza per malattia di oltre cinque giorni (il rientro a scuola il sesto giorno non richiede il certificato). I giorni festivi sono conteggiati solo se a cavallo del periodo di malattia (esempio 1: inizio malattia venerdì, il rientro a scuola fino al mercoledì successivo non richiede il certificato, dal giovedì successivo in poi, sì; es.2: inizio assenza lunedì, il rientro a scuola il lunedì successivo non richiede il certificato, dal martedì successivo in poi, si) Nel calcolo dei giorni di assenza non vanno considerati i giorni delle vacanze (es. se l'alunno è assente il primo giorno dopo qualsiasi tipologia di vacanza, anche se era stato assente l'ultimo giorno di scuola precedente alla vacanza, non necessita il certificato).

#### Art. 27 - Allontanamento dal servizio

- 1. Competenze del personale educativo e insegnante:
  - Nel caso in cui il bambino presenti il sospetto di una malattia infettiva e in tutti i casi di disturbo acuto (febbre, vomito ripetuto, tre o più scariche di diarrea nella giornata, sintomi di presunta congiuntivite e stomatite) i genitori devono tempestivamente essere informati e invitati a ritirare il bambino. In caso di allontanamento, o segnalazione dei suddetti sintomi alla consegna del bambino in orario
  - regolare, la riammissione è sempre subordinata alla presentazione di certificato medico, anche in caso di assenza non superiore ai 5 giorni consecutivi.
- 2. Competenze della Struttura Sanitaria:
  - In caso di diarrea di sospetta natura infettiva (più di 3 scariche nella giornata) in due o più bambini presenti nella struttura, il personale educativo o insegnante è tenuto a segnalare la situazione alla struttura sanitaria territorialmente competente la quale provvederà, ove ritenuto necessario, alla effettuazione di indagini coprocolturali a tutti i bambini e al personale, finalizzate alla ricerca di patogeni.
  - In caso di positività dovrà essere ottemperato al disposto della circolare n°4 Min. Sanità 13/03/1998. In caso di persistente positività dell'esame copro colturale la riammissione verrà valutata, per il singolo caso, dal pediatra del bambino e dal medico della Struttura Sanitaria.

#### Capo VI -L'alimentazione

#### Art. 28 - L'alimentazione e la commissione mensa

- 1. Nelle strutture educative in cui sia previsto, viene erogato servizio di mensa sia per i bambini che per il personale.
- 2. Al fine di assicurare i giusti livelli di assunzione di energia e nutrienti raccomandati dalla Società Italiana di Nutrizione Umana (LARN), una apposita dieta alimentare viene predisposta e aggiornata sulla base di indicazioni emesse da personale specializzato.
- 3. Le scelte dei menù tengono conto delle fasce di età dei bambini, dei prodotti stagionali e delle vocazioni produttive territoriali e, in linea con la L.R. n. 53/2000, sono privi di Organismi Geneticamente Modificati. La tabella dietetica è disponibile presso ciascun servizio.
- 4. Nei servizi in cui è prevista la somministrazione dei pasti, è garantita, su richiesta scritta dei genitori interessati, la preparazione di diete speciali, sia per motivi di culto che, previa consegna di certificazione medica, per motivi sanitari.

5. La partecipazione degli utenti alla verifica della qualità del servizio di ristorazione scolastica si realizza attraverso l'attività di due commissioni mensa, una per i nidi e una per le scuole, dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

#### Capo VII – Il coordinamento pedagogico e gestionale

#### Art. 29 - Il coordinamento: ruoli e funzioni

- 1. Il Comune di Siena garantisce le funzioni di coordinamento gestionale e di coordinamento pedagogico dei servizi all'infanzia, con l'obiettivo di assicurare al Sistema integrato dei servizi educativi qualità, coerenza e continuità sul piano educativo nonché omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale. Le funzioni di coordinamento pedagogico e gestionale del Comune di Siena si sostanziano nelle sequenti specifiche attività:
  - a. promozione e monitoraggio della qualità dell'offerta educativa e concorso alla trasparenza del modello pedagogico che la sottende:
  - b. progettazione, organizzazione ed eventuale conduzione delle attività di formazione rivolte al personale dei servizi educativi comunali, con particolare attenzione alla creazione di un tessuto di valori e pratiche coerente tra nidi e scuole dell'infanzia;
  - c. promozione e organizzazione di iniziative formative rivolte al personale dei servizi educativi per la prima infanzia privati accreditati, presenti sul territorio comunale;
  - d. valutazione, monitoraggio e verifica del progetto pedagogico e del progetto educativo dei servizi;
  - e. indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro dei gruppi educativi ed insegnanti;
  - f. promozione dell'integrazione fra servizi educativi all'infanzia ed altri servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari presenti sul territorio;
  - g. concorso ad una attiva promozione della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale;
  - h. promozione e monitoraggio delle iniziative di partecipazione delle famiglie;
  - i. azioni volte alla realizzazione di quanto previsto dal Regolamento regionale 41/2013, art. 7;
  - I. raccordo fra le attività gestionali e le attività pedagogiche.
- 2. Lo sviluppo delle funzioni di cui al precedente comma concorre a garantire l'efficacia, l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi educativi, nonché l'ottimizzazione e l'impiego razionale delle risorse.

#### Capo VIII – Il comitato di coordinamento

#### Art. 30 - Il Comitato di coordinamento

- 1. Il Comitato di coordinamento è costituito dall'assessore all'Istruzione, che lo presiede, e dal presidente di ciascun organo collegiale dei servizi. E' un organismo di consulenza dell'Assessorato ed è normalmente convocato dall'assessore all'Istruzione, o dal dirigente della direzione competente, per argomenti di natura gestionale, o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti.
- 2. Fatte salve le competenze del Consiglio comunale e degli Organi collegiali, il Comitato di cordinamento si esprime sul programma delle attività e sull'organizzazione e il funzionamento dei servizi, al fine di assicurare la maggiore omogeneità possibile dei servizi educativi attivati sul territorio comunale.
- 3. Alle riunioni del Comitato di coordinamento partecipano il dirigente della Direzione competente, il coordinatore pedagogico, un rappresentante del personale docente di ciascun servizio comunale ed un rappresentante del personale non docente, designati dall'Assemblea del personale.
- Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
- 4. Il Comitato, che si riunisce qualora ne venga rinvenuta la necessità, si può organizzare in sotto commissioni specifiche di settore, anche avvalendosi, eventualmente, della consulenza di esperti.

#### Titolo III- I Servizi educativi per la prima infanzia

#### <u>Capo I – Programmazione, sviluppo e regolazione</u>

#### Art. 31 - Programmazione, sviluppo e regolazione

- 1. All'interno del sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia, i servizi di cui all'art. 5, comma 2 possono essere organizzati anche a partire dai bisogni espressi dalla popolazione e dalle risorse disponibili e in collaborazione con soggetti privati del territorio.
- 2. L'insieme dei servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi a titolarità e gestione diretta comunale, di quelli a titolarità pubblica e gestione indiretta mediante affidamento a soggetti privati e di quelli a titolarità e gestione privata.
- 3. I servizi educativi a titolarità privata ubicati sul territorio del Comune di Siena, possono accedere al mercato dell'offerta solo se autorizzati al funzionamento dal Comune stesso. Con l'accreditamento, tali servizi possono accedere ai contributi pubblici. I servizi a titolarità comunale possiedono i requisiti previsti per l'accreditamento e possono accedere ai contributi pubblici.
- 4. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta.
- 5. Il Comune prevede annualmente, mediante appositi atti, l'organizzazione del sistema educativo comprendente:
  - i servizi gestiti direttamente e i servizi gestiti indirettamento mediante affidamento a soggetti privati;
  - i servizi privati accreditati con i quali stipulare le eventuali apposite convenzioni;
  - i criteri per definire la misura della quota di compartecipazione economica delle famiglie ai costi di gestione degli asili nido comunali;
  - i contenuti della progettazione educativa realizzata in ciascuna struttura educativa comunale e accreditata;
    - lo studio di forme organizzative idonee a rispondere alle esigenze dell'utenza;
    - la programmazione di acquisti relativi alla realizzazione dei progetti educativi;
    - i programmi di formazione rivolti a tutti gli operatori impegnati nei servizi;
    - le modalità di sperimentazione per l'utilizzo di sistemi di valutazione della qualità.

#### Art. 32 - Forme di gestione dei servizi a titolarità pubblica

1. Il Comune, con riferimento alla quota di servizi di cui dispone di assumere la diretta titolarità, individua la relativa forma di gestione all'interno delle possibilità previste dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni.

#### Art. 33 – Rapporti fra Comune e servizi accreditati: le convenzioni

- 1. Il Comune, nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza del sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia, può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi sul proprio territorio.
- 2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:
  - a. la quota di posti parziale o totale riservata al Comune dal servizio privato accreditato;
  - b. i costi di ciascun posto/bambino da inserire secondo la graduatoria comunale;
  - c. modalità di gestione relative ai posti riservati;
  - **d.** le forme di vigilanza e controllo sul servizio accreditato e convenzionato.

#### Capo II - II nido d'infanzia

#### Art. 34 - Definizione

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo di interesse pubblico che consente l'affidamento quotidiano e continuativo delle bambine e dei bambini a educatori qualificati. Esso, in stretto raccordo con le famiglie, pone al centro dell'agire educativo processi volti a sostenere il benessere e lo sviluppo integrale dei bambini, nel rispetto dei ritmi e degli stili individuali di crescita e sviluppo.

#### Art. 35 - Utenza potenziale

- 1. Possono essere ammessi alla frequenza di un servizio inserito nel sistema pubblico dell'offerta tutti i bambini residenti, con almeno un genitore, nel Comune di Siena, che abbiano compiuto 3 mesi e non compiuto 3 anni al 31 dicembre dell'anno di riferimento; eventuali eccezioni sui limiti di età potranno riguardare bambini in situazione di handicap, secondo quanto stabilito nel presente regolamento all'art. 14, comma 4.
- 2. L'ammissione di bambini residenti in altri Comuni è possibile solo nel caso in cui la richiesta dei residenti risulti insufficiente a coprire tutti i posti disponibili.

#### Art. 36 - Bandi pubblici e domande di ammissione

- 1. Il Comune provvede, in anticipo rispetto ai tempi previsti per l'inizio del ciclo di frequenza, a dare pubblicità ai servizi nei confronti dei potenziali utenti mediante appositi bandi pubblici e comunicazioni in merito alle disponibilità offerte dai servizi comunali, nonché alle quote di posti eventualmente riservate tramite convenzione con i servizi privati accreditati.
- 2. I bandi e le comunicazioni contengono informazioni sul tipo di servizio, sul suo funzionamento e sui criteri selettivi per l'accesso.
- 3. Le domande di ammissione ai nidi, da effettuare tramite appositi moduli, devono essere presentate entro il termine stabilito annualmente dall'amministrazione comunale e reso noto mediante opportune forme di pubblicizzazione, non oltre la data del 30 aprile.
- 4. Le domande, sottoscritte da almeno uno dei genitori o da chi ne fa le veci, dovranno essere corredate dalla documentazione che l'amministrazione comunale indicherà annualmente come necessaria e dovranno indicare le strutture, in ordine di preferenza, per le quali l'ammissione è richiesta.
- 5. Nel corso dell'anno educativo, non verrà concesso il trasferimento del bambino ad altra struttura.

#### Art. 37 - Ammissione e graduatorie

1. L'ammissione dei bambini ai servizi viene effettuata sulla base di apposite graduatorie per fasce d'età.

Per la formazione dei gruppi sezione i bambini vengono suddivisi in 3 fasce d'età:

- piccoli: dai 3 mesi fino ad un'età inferiore ai 12 mesi;
- medi: età compresa tra 12 e 23 mesi;
- grandi: età compresa tra 24 e 36 mesi.

Vengono considerati "piccoli" "medi" e "grandi" fino alla fine dell'anno educativo i bambini che presentano tali requisiti alla data del 30 settembre dell'anno di iscrizione. Nei nidi possono essere comunque previsti gruppi sezione eterogenei per età.

2. Le ammissioni vengono effettuate, per ogni anno educativo, sulla base di più graduatorie riferite alle fasce d'età di cui al comma 1 per i bambini piccoli. Alle graduatorie sono ammessi i bambini residenti nel Comune di Siena, o in possesso di ricevuta di richiesta di residenza agli uffici anagrafici, presentata entro i termini per le domande di ammissione previsti dal bando. Al momento dell'ammissione al servizio la residenza dovrà comunque risultare effettiva, pena esclusione dalla graduatoria.

2 bis. A seguito del ricevimento delle domande d'ammissione, l'ufficio provvederà a stilare, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, le graduatorie provvisorie suddivise per i tre gruppi tenendo conto delle preferenze per struttura. Dette graduatorie diventeranno definitive trascorsi quindici giorni di tempo a far data dalla loro pubblicazione, al fine di consentire la presentazione di eventuali ricorsi.

Dopo la pubblicazione di ciascuna graduatoria definitiva saranno comunicate le ammissioni tenendo conto della scelta della struttura e le liste di attesa saranno pubblicate sul sito internet del Comune.

Per tutti i gruppi di bambini piccoli medi e grandi, saranno redatte più graduatorie a seconda delle scadenze indicate dal Bando.

Le liste d'attesa formate a seguito della prima graduatoria, relative alla graduatoria del gruppo piccoli, saranno via via aggiornate, sulla base del punteggio ottenuto dai bambini inseriti nelle successive graduatorie.

Per quanto riguarda, invece, le liste d'attesa dei gruppi medi e grandi le graduatorie, formate sulla base delle successive scadenze, saranno aggiunte in coda alle liste d'attesa esistenti.

- 3. La mancata accettazione, da parte del genitore, del posto assegnato tramite lo scorrimento della graduatoria, comporta l'esclusione del figlio dalla stessa.
- 4. In caso di ammissione di un solo figlio, alla famiglia che abbia presentato domanda di ammissione per più figli, verrà consentito, su richiesta scritta, di rinunciare al posto assegnato al secondo figlio in una diversa struttura e di conservare la posizione in graduatoria, al fine di attendere che si renda disponibile un posto nella struttura già frequentata dal primo figlio.
- 5. L'organizzazione delle ammissioni al servizio e dei gruppi sezione tenderà a garantire la massima offerta di disponibilità di posti nelle strutture in presenza di bambini in lista d'attesa. In caso di esaurimento di lista di attesa per una specifica struttura, formatasi a seguito delle domande pervenute sulle varie scadenze previste, le ulteriori ammissioni nei diversi gruppi di età si svolgeranno secondo i seguenti criteri di priorità:
- ammissione di bambini di fascia di età corrispondente, presenti nella lista di attesa di altre strutture, in base al punteggio in graduatoria; in caso di accettazione all'ammissione da parte dei genitori, il bambino ammesso completerà l'anno educativo nella struttura assegnata; in caso di rinuncia all'ammissione da parte dei genitori, il bambino permarrà nella lista di attesa originaria;
- limitatamente alla sezione grandi, ammissione di bambini nella fascia di età 21 24 mesi, compiuti alla data del 30 settembre dell'anno di iscrizione:
- ammissione di bambini la cui domanda sia pervenuta oltre i termini ultimi previsti dal bando annuale per la relativa graduatoria (in ordine di arrivo delle domande);
- ammissione di bambini la cui residenza sia stata richiesta ed acquisita oltre i termini stabiliti dal bando.

In assenza di domande rispondenti ai criteri sopra elencati, verranno ammessi - in accordo con il personale educativo – i restanti bambini presenti nelle graduatorie in essere.

#### Art. 38 - Ricettività e dimensionamento

- 1. La ricettività minima e massima del nido d'infanzia è fissata rispettivamente in sette e sessanta posti.
- 2. Al nido d'infanzia è possibile iscrivere un numero di bambini superiore alla recettività della struttura fino ad un massimo del 20 per cento. Qualora l'articolazione e la divisione degli spazi dell'edificio non consentano una adeguata fruizione da parte dei bambini il Comune anche in sede di autorizzazione, per quanto riguarda i nidi privati può ridurre o escludere l'estensione del numero dei bambini potenzialmente ammissibili.
- 3. Nel caso di accoglienza di bambini in situazione di handicap (Legge n. 104/1992), oltre quanto stabilito nel presente regolamento, art. 14, comma 3, in relazione al grado di gravità e alle specifiche scelte organizzative, dovrà essere valutata la riduzione, pari ad una unità, del numero dei bambini

#### Art. 39 - Graduatorie di accesso

- 1. I criteri valevoli ai fini della redazione della graduatoria di accesso ai servizi, cui sono associati punteggi specifici (fermo restando quanto stabilito all'art. 13, comma 2), sono stabiliti con apposito atto della Giunta Comunale. Tale atto costituisce elemento diretto di orientamento per le scelte adottate dai soggetti gestori di servizi accreditati.
- 2. Eventuali motivati reclami relativi all'applicazione dei criteri, come sopra indicati, potranno essere inoltrati alla Direzione competente la quale risponde ai sensi della L. 241/1990, e successive modifiche, e del vigente Regolamento sul procedimento amministrativo approvato dal Consiglio Comunale.

#### Art. 40 - Modalità di ammissione

- 1.L'ammissione dei bambini ai nidi avverrà per gruppi non superiori a 8 unità per ciascuna settimana e per ciascuna struttura e ad ogni vacanza di posto. Al fine di assicurare una permanenza nella struttura capace di garantire un ambientamento ottimale, le ammissioni proseguiranno, di norma, fino alla fine del mese di gennaio dell'anno educativo di riferimento e comunque non oltre, solo per i bambini appartenenti al gruppo piccoli e medi. il 15 di febbraio dello stesso anno.
- 2. I bambini del gruppo "medi" di nuova iscrizione, verranno ammessi alla frequenza dei servizi educativi non prima del compimento del 12° mese di età.
- 3. Ai bambini frequentanti i nidi che compiono il terzo anno oltre il 31 dicembre è garantita la permanenza nelle strutture fino alla conclusione dell'anno educativo di riferimento.
- 4. In analogia con quanto già disposto per le scuole dell'infanzia ( art. 51 co.6) il nido d'infanzia resterà aperto con orario breve nei primi cinque giorni di apertura effettiva

#### Art. 41 - Rette

- 1. La Giunta Comunale determina i criteri di compartecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, diversificando la stessa in base al potere contributivo della famiglia. La verifica di quest'ultimo viene effettuata secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 13 marzo 1998, n.109 e successive modifiche e integrazioni.
- 2. Alla condizione di morosità prolungata nel tempo può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del soggetto titolare.

#### Art. 42 - Periodi di svolgimento delle attività

- 1. L'attività annuale dei nidi si svolge secondo il calendario scolastico regionale, per un massimo di n. 8.35 ore giornaliere.
- 2. Le attività al di fuori del suddetto calendario scolastico regionale saranno svolte con modalità da concordare in sede di concertazione.

#### Art. 43 – Organi collegiali del nido d'infanzia

- 1. La condivisione con le famiglie dei valori pedagogici e dei progetti educativi è favorita dalla creazione di contesti, formali e non formali, di partecipazione alla vita del nido in cui la famiglia è chiamata ad assumere un ruolo attivo e partecipe nei processi formativi indirizzati alle bambine e ai bambini.
- 2. La partecipazione delle famiglie si concretizza anche attraverso l'operato degli organi preposti.
  - Gli Organi collegiali dei nidi d'Infanzia sono i seguenti:
  - l'Assemblea dei genitori;
  - Il Consiglio di gestione.
- 3. Ogni struttura convoca almeno due volte l'anno l'Assemblea dei genitori delle bambine e dei bambini iscritti e del personale per discutere i temi generali propri dell'organizzazione e del funzionamento del servizio e confrontarsi sul percorso di realizzazione del progetto educativo. Alle riunioni partecipa, se

necessario, anche il Coordinatore pedagogico. L'Assemblea dei genitori provvede ad eleggere al suo interno i propri rappresentanti in seno al Consiglio.

- 4. I Consigli sono organi di governo e gestione delle attività educative e sono composti da:
  - 3 rappresentanti dei genitori dei bambini iscritti, designati dall'Assemblea dei genitori, di cui uno con funzioni di Presidente; 3 rappresentanti del personale addetto alla struttura, designati dal personale stesso, di cui 2 in rappresentanza del personale educativo e 1 in rappresentanza degli operatori e del personale addetto alla cucina.
    - Il Consiglio può, quando ritenuto necessario, essere integrato dalla presenza di figure tecniche e istituzionali, di volta in volta individuate.
- 5. Il Consiglio si riunisce su convocazione del presidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno quattro dei suoi membri o, in caso di Consiglio allargato ad altre figure, della metà più uno dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Alle riunioni partecipa, se necessario, anche il coordinatore pedagogico.
- 6. Entro la fine di ottobre il Presidente del Consiglio o, in caso di decadenza dello stesso, una educatrice facente parte del Consiglio, convoca l'Assemblea dei genitori al fine di:
- verificare la composizione del Consiglio e provvedere alla eventuale designazione sostitutiva dei componenti nel contempo dimessisi o non più in possesso degli specifici requisiti di nomina.;
- informare circa l'organizzazione della struttura ed i compiti del Consiglio stesso.
  - Il Presidente del Consiglio informa, per opportuna conoscenza, la Direzione competente circa la composizione del Consiglio in carica.
- 7. Entro la prima metà di novembre, il Consiglio convoca l'Assemblea dei genitori per illustrare il progetto didattico dell'anno, di cui ha preventivamente preso conoscenza.

Il Consiglio provvede inoltre a:

- a) esprimere opinioni in merito al funzionamento delle strutture e proporre eventuali soluzioni a specifici problemi gestionali;
- b) richiedere interventi ritenuti necessari al buon funzionamento delle strutture;
- c) richiedere eventuali finanziamenti di progetti didattici,
- d) gestire il fondo di cassa scolastica mediante persona allo scopo nominata nel proprio seno, scelta tra i rappresentanti dei genitori .
- 8. La durata in carica dei componenti degli Organi Collegiali è di tre anni. Gli stessi sono rieleggibili. I genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza dei figli al servizio.

#### Capo III – Altri servizi educativi per la prima infanzia

#### Art. 44 - Servizi integrativi per la prima infanzia

1. Per quanto attiene gli Spazi gioco, i Centri per bambini e famiglie e i Servizi educativi in contesto domiciliare, si rimanda a quanto stabilito nel DPGR 30 luglio 2013, n. 41/R, Titolo III, nonché a quanto specificatamente indicato in appositi atti, applicativi dello stesso.

#### Titolo IV- Servizi verticali

#### Art. 45 - Centri educativi integrati zerosei

1. Per quanto attiene i Centri educativi integrati zerosei, si rimanda a quanto stabilito nel DPGR 30 luglio 2013, n. 41/R, Titolo IV, nonché a quanto specificatamente indicato in eventuali appositi atti, applicativi dello stesso.

#### Art. 46 - Ludoteche e Servizi ricreativi e di custodia

- 1. Per quanto attiene le ludoteche e i Servizi ricreativi e di custodia rivolti all'infanzia (DPGR 30 luglio 2013,
- n. 41/R, art. 2, comma 3), si rimanda a quanto disciplinato nel quadro della vigente normativa sulla

sicurezza e la salute dei bambini, nonché alla promozione del benessere globale delle bambine e dei bambini, in appositii atti del Comune di Siena.

#### Titolo V- Autorizzazione al funzionamento e accreditamento

<u>Capo I – Regime di autorizzazione al funzionamento e accreditamento</u>

#### Art. 47 – Autorizzazione al funzionamento e accreditamento

- 1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia ubicati sul territorio del Comune di Siena, di cui all'art. 5, comma 2, eccetto i servizi a titolarità comunale. I requisiti per l'autorizzazione al funzionamento, così come le procedure per il rilascio degli stessi e le diasposizioni relative agli obblighi di vigilanza da parte del comune sono stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali vigenti in materia di servizi educativi per l'infanzia e sono disciplinati mediante appositi, ulteriori atti, applicativi degli stessi.
- 2. Il soggetto privato che intenda avviare un servizio educativo per la prima infanzia sul territorio comunale, deve presentare domanda di autorizzazione al funzionamento allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Siena.
- 3. L'autorizzazione al funzionamento costituisce condizione per l'accesso del servizio educativo a titolarità privata o pubblica non comunale al mercato dell'offerta.
- 4. Con l'accreditamento il servizio educativo a titolarità privata e pubblica non comunale può accedere al mercato pubblico dell'offerta e a contributi pubblici.
- 5. Il soggetto titolare di un servizio educativo privato autorizzato per la prima infanzia presente sul territorio comunale può presentare domanda di accreditamento allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Siena.
- 6. I servizi educativi a titolarità comunale possiedono i requisiti previsti per l'accreditamento e possono accedere ai contributi pubblici.

#### Art. 48 - Vigilanza e controllo

1. Il Comune, mediante gli Uffici competenti, vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate e accreditate presenti sul suo territorio, attivando ai fini delle previste funzioni di vigilanza e controllo, le procedure specificate negli appositi atti comunali, applicativi di quanto previsto dalla vigente normativa regionale in materia.

#### Art. 48 bis - Informazione

1. Il Comune assicura la pubblicazione, sulle pagine del proprio sito istituzionale, dell'elenco dei servizi educativi privati autorizzati al funzionamento, ed eventualmente accreditati, presenti sul territorio di competenza.

Titolo VI - La scuola dell'infanzia

Capo I – La scuola dell'infanzia

Art. 49 - Programmazione

- 1. Il Comune prevede annualmente, mediante appositi atti e in stretto coordinamento con gli Istituti Scolastici Statali e gli Uffici Comunali competenti, l'organizzazione del sistema delle scuole dell'infanzia comprendente:
- l'assegnazione delle bambine e dei bambini residenti nel Comune di Siena, alle scuole presenti sul territorio comunale; la rete integrata costituita delle scuole dell'infanzia statali e comunali ha lo scopo di garantire l'ottimizzazione delle risorse strutturali (numero di plessi/aule a disposizione) presenti sul territorio, tenuto conto delle zone di residenza delle famiglie con bambini nella fascia di età interessata; l'organizzazione dei bacini di utenza così individuata verrà formalizzata mediante apposito atto comunale e diffusa alla cittadinanza contestualmente al bando annuale relativo alle iscrizioni;
- l'organizzazione delle scuole comunali dell'infanzia in relazione al numero delle sezioni, delle bambine e dei bambini accolte/i e delle relative modalità organizzative;
- i criteri per definire la misura della quota di compartecipazione alle spese da porre a carico delle famiglie;
- i contenuti della progettazione educativa e didattica realizzata in ciascuna scuola dell'infanzia comunale;
- la programmazione di acquisti relativi alla realizzazione dei progetti didattici e alla qualificazione degli spazi educativi;
- i programmi di formazione rivolti a tutto il personale impegnato nei servizi.

#### Art. 50 - Insegnamento della Religione Cattolica

- 1. Ai bambini frequentanti le scuole dell'infanzia comunali, in attuazione del D.P.R. n. 121 del 30/3/2004 è garantito, su richiesta scritta di entrambi i genitori o di chi in loro vece esercita la potestà genitoriale, l'insegnamento della Religione Cattolica.
- 2. È garantito lo svolgimento di attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica, per i bambini le cui famiglie non abbiano optato per lo stesso.

#### Art. 51 – Utenza potenziale, gruppi sezione e ammissioni

- 1. Possono essere ammessi alla scuola dell'infanzia i bambini residenti, con almeno un genitore, nel Comune di Siena che abbiano compiuto il 3° anno e non superato l'età per l'ammissione alla scuola primaria alla data del 31 dicembre. Eventuali eccezioni sui limiti di età potranno riguardare bambini in situazione di handicap (vedi art. 14, comma 4 del presente regolamento) e bambini adottati. Le bambine e i bambini che compiono 3 anni nel mese di gennaio dell'anno scolastico di riferimento, a disponibilità di posti, possono essere ammessi alla scuola dell'infanzia a partire dallo stesso mese di gennaio. Per tutti, il termine ultimo di ammissione alle scuole dell'infanzia è il 31 gennaio.
- 2. La capienza massima di ciascuna scuola comunale dell'infanzia è stabilita dall'Azienda USL7 di Siena mediante apposita certificazione di idoneità igienico-sanitaria ad uso scolastico. Il bacino di utenza potenziale di ciascuna scuola comunale dell'infanzia viene definito di anno in anno tramite apposito atto comunale, detto di "zonizzazione". Il numero di bambini per ciascuna sezione è di norma pari a 25 e comunque mai superiore a 26 bambini iscritti.
- 3. Nelle sezioni in cui siano iscritti bambini in situazione di handicap (in possesso di certificazione L.104/92 e in presenza di specifica segnalazione da parte dell'Azienda USL7 di Siena, U.F. Salute Mentale Infanzia Adolescenza), si provvederà alla riduzione pari ad una unità sul numero dei bambinii accolti nella sezione interessata.
- 4. La eventuale eccedenza delle domande da parte degli utenti residenti nella zona di competenza determina, su ciascuna zona interessata, fatto salvo quanto specificato all'art. 13, comma 2, una graduatoria redatta in base al criterio del chilometraggio calcolato sulla base della distanza aerea rilevata dall'ufficio cartografico del Comune, che separa la scuola dall'indirizzo di residenza del/la bambino/a, con priorità ai fratelli e/o sorelle di bambini/e già frequentanti nell'anno educativo di riferimento.

Nel caso in cui si formi una sola graduatoria chilometrica la stessa, alle condizioni indicate dai commi successivi del presente articolo, potrà essere utilizzata per invitare le famiglie ad optare per altre strutture che presentino eventualmente posti disponibili .

Nel caso in cui più scuole presentino graduatorie redatte sulla base del chilometraggio, i bambini presenti in tali graduatorie verranno raggruppati anche in una graduatoria unica redatta sulla base di un criterio esclusivamente anagrafico (dal più grande al più piccolo). La graduatoria unica verrà fatta scorrere sulle scuole i cui gruppi sezione risultino eventualmente incompleti. L'utente chiamato dalla

graduatoria unica (per l'ammissione ad una scuola non di competenza) può rifiutare il posto resosi disponibile, scegliendo di permanere nella graduatoria di competenza, la quale resterà comunque valida al fine di favorire il massimo grado di assorbimento dei bambini nella scuola di zona. Nel caso in cui, entro i primi cinque giorni dall'inizio della scuola, si venissero a creare delle disponibilità nella struttura di competenza, nel rispetto della graduatoria di zona, sarà comunque data la possibilità di ammissione all'utente che abbia eventualmente già accettato il posto in una scuola non di competenza, purché non già frequentante.

A partire dal sesto giorno di apertura effettiva della scuola, l'accettazione del posto verrà ritenuta effettiva. Il posto resosi eventualmente vacante nella scuola non di competenza, verrà coperto attraverso lo scorrimento della graduatoria unica – per i posti non ancora assegnati - entro i primi dieci giorni di apertura effettiva della scuola.

Una volta iniziata la frequenza non verranno, in nessun caso, accettate domande di trasferimento ad altra scuola per l'anno scolastico di riferimento.

L'ingresso di tutti i bambini di nuova ammissione avverrà in modo graduale e regolato, coerentemente con le modalità già previste dal "Progetto Accoglienza".

- 5. Eventuali sezioni integrative potranno essere attivate condizionatamente alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie.
- 6. Al fine di favorire un positivo ambientamento, l'ammissione delle bambine e dei bambini di nuova iscrizione alle scuole comunali dell'infanzia avverrà attraverso una modalità graduale e regolata, secondo le indicazioni previste dal "Progetto accoglienza" e riportate nell'annuale atto deliberativo di apertura delle scuole dell'infanzia. Nel quadro del "Progetto Accoglienza" il servizio nei primi cinque giorni di apertura effettiva resterà aperto con orario breve. Con riferimento all'anno scolastico, verranno ammessi nel mese di settembre coloro che compiono il terzo anno entro il 31 dicembre e, a disponibilità di posti, nel mese di gennaio in modo graduale e regolato coloro che compiono il terzo anno entro il 31 gennaio .
- 7. I gruppi sezione verranno individuati nella loro composizione dal gruppo insegnante, sentito, se necessario, il coordinatore pedagogico, in base a criteri di qualità educativa ed efficienza organizzativa. I gruppi sezione potranno altresì essere composti da bambine e bambini di età mista o omogenea, garantendo un'organizzazione funzionale alle attività didattiche, anche attraverso l'introduzione, dove ritenuto necessario, di laboratori per età. Il "Progetto accoglienza" che si attua nei primi dieci giorni di apertura effettiva della scuola, è finalizzato anche ad una verifica, da parte del gruppo insegnante, sulla composizione dei gruppi sezione che potrà, quindi, subire delle variazioni rispetto a quanto previsto all'apertura. La composizione definitiva dei gruppi sezione verrà comunicata dal personale insegnante ai genitori, attraverso chiare procedure di comunicazione, al termine del "Progetto accoglienza".

#### Art. 52 – Bandi pubblici, domande e ammissioni

- 1. Il Comune provvede, in anticipo rispetto ai tempi previsti per l'inizio del ciclo di frequenza, a dare pubblicità al servizio nei confronti dei potenziali utenti mediante appositi bandi pubblici. I bandi contengono informazioni sul tipo di servizio e sul suo funzionamento.
- 2. I termini di scadenza delle domande di ammissione alle scuole dell'infanzia comunali si uniformano a quelli già definiti dall'Ufficio Scolastico Regionale per le iscrizioni all'anno scolastico di riferimento. Le domande debbono essere inoltrate mediante gli appositi moduli predisposti dal Comune, nei quali sono fornite indicazioni sulle documentazioni e certificazioni da allegare alla domanda. Le domande di ammissione devono essere presentate entro il termine stabilito annualmente e reso noto dall'amministrazione comunale mediante affissione di manifesti. Le domande, sottoscritte da almeno uno dei genitori o da chi ne fa le veci, dovranno essere corredate dalla documentazione che l'amministrazione comunale indicherà annualmente come necessaria.
- 3. In presenza di posti disponibili nelle singole scuole, le ulteriori ammissioni si svolgeranno secondo i sequenti criteri di priorità:
  - bambini presenti nella lista di attesa delle scuole dell'infanzia comunali, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento, art. 51 comma 4;
  - bambini la cui residenza sia stata richiesta ed acquisita oltre i termini stabiliti dal bando di iscrizione ( in ordine di arrivo delle domande);
  - bambini nati nel mese di gennaio dell'anno educativo di riferimento;
  - bambini la cui domanda sia stata presentata fuori dai termini stabiliti dal bando di iscrizione (con priorità ai bambini in situazione di handicap, adottati e in particolari situazioni di grave e documentato disagio);

- bambini residenti fuori zona con riferimento all'atto di zonizzazione di cui all'art.51, comma 2del presente Regolamento.

#### Art. 53 - Periodi di svolgimento delle attività

- 1. L'attività annuale delle scuole dell'infanzia si svolge secondo il calendario scolastico regionale, per un massimo di n. 9 ore giornaliere.
- 2. Le attività al di fuori del suddetto calendario scolastico regionale, saranno svolte con modalità da concordare in sede di concertazione.

#### Art. 54 - Organi collegiali della scuola dell'infanzia

- 1. Presso le scuole dell'infanzia la partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione e la promozione di iniziative di coinvolgimento alla vita delle scuole nel quadro del concetto di trasparenza dell'agire educativo.
- 2. La partecipazione delle famiglie si concretizza anche attraverso l'operato degli organi preposti.
  - Gli Organi collegiali delle scuole dell'Infanzia sono i seguenti:
  - Assemblea dei genitori;
  - Comitato di gestione.
- 3. Ogni struttura convoca almeno due volte l'anno l'Assemblea dei genitori delle bambine e dei bambini iscritti e del personale per discutere i temi generali propri dell'organizzazione e del funzionamento del servizio e confrontarsi sul percorso di realizzazione del progetto educativo. Alle riunioni partecipa, se necessario, anche il Coordinatore pedagogico.
- L'Assemblea dei genitori provvede ad eleggere al suo interno i propri rappresentanti in seno al Comitato di gestione.
- 4. I Comitati di gestione sono organi di governo delle attività scolastiche e sono composti da:
- n. 3 rappresentanti dei genitori dei bambini iscritti, designati dall'Assemblea dei genitori, di cui uno con funzioni di Presidente; n. 3 rappresentanti del personale addetto alla struttura, designati dal personale stesso, di cui 2 in rappresentanza del personale insegnante e 1 in rappresentanza degli operatori.
- Il Comitato di gestione può, quando ritenuto necessario, essere integrato dalla presenza di figure tecniche e istituzionali, di volta in volta individuate.
- 5. Il Comitato di gestione si riunisce su convocazione del Presidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno quattro dei suoi membri o, in caso di Comitato allargato ad altre figure, della metà più uno dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Alle riunioni partecipa, se necessario, anche il Coordinatore pedagogico.
- 6. Entro la prima settimana di ottobre il Presidente del Comitato di Gestione o, in caso di decadenza dello stesso, un'insegnante facente parte del Comitato, convoca l'Assemblea dei genitori al fine di:
  - a) verificare la composizione del Comitato di Gestione e provvedere alla eventuale designazione sostitutiva dei componenti nel contempo dimessisi o non più in possesso degli specifici requisiti di nomina;
  - b) informare circa l'organizzazione della struttura ed i compiti del Comitato stesso;
  - c) raccogliere i pareri e le richieste dei genitori in ordine all'articolazione oraria della specifica struttura nell'ambito del già previsto orario di apertura giornaliera del servizio.
- Il Presidente del Comitato di gestione informa, per opportuna conoscenza, la Direzione competente circa la composizione del Comitato in carica.
- 7. Entro la prima metà di novembre, il Comitato di gestione convoca l'Assemblea dei genitori per illustrare il progetto didattico dell'anno, di cui ha preventivamente preso conoscenza.

Il Comitato di gestione provvede inoltre a:

- a) esprimere opinioni in merito al funzionamento delle strutture e proporre eventuali soluzioni a specifici problemi gestionali;
- b) richiedere interventi ritenuti necessari al buon funzionamento delle strutture;
- c) richiedere eventuali finanziamenti di progetti didattici;
- d) gestire il fondo di cassa scolastica mediante persona allo scopo nominata nel proprio seno, scelta tra i rappresentanti dei genitori.
- 8. La durata in carica dei membri degli organi collegiali è di tre anni. I suoi componenti sono immediatamente rieleggibili. I genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza dei figli al servizio.

#### Titolo V – Disposizioni finali

Art. 55 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alle vigenti disposizioni di legge e/o contrattuali in materia.

#### Fatto verbale e sottoscritto

## IL SEGRETARIO GENERALE DIODORINA VALERINO

## IL PRESIDENTE MARIO RONCHI

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio

Per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 22-04-2016

Siena, lì 22-04-2016

# IL SEGRETARIO GENERALE DIODORINA VALERINO

Per copia conforme all'originale in formato digitale

Siena, lì 22-04-2016

IL SEGRETARIO GENERALE

DIODORINA VALERINO